



Tribunale federale dell'ACI SPORT
Sentenza n.24/2017

Il Tribunale Federale dell'ACI, riunitosi in Roma il 27 giugno 2017 con la presenza dei Sigg. dott. Salvatore Giacchetti (presidente), avv. Giuseppe Violante (componente) e gen. Ugo Marchetti (componente), con l'assistenza del dott. Francesco Pantano ha assunto la seguente decisione.

Fatto

Con provvedimento del 18 maggio 2017, reso all'esito del procedimento di indagine n. 10/17, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale i Sigg. Bernardi Ferruccio (licenza di concorrente n. 336475) e Bernardi Alberto (licenza di conduttore n. 336477) perché quest'ultimo, pilota n. 183 nella gara karting svoltasi il 5 marzo 2017 sulla Pista Winner, aveva tenuto un comportamento che il Presidente del Collegio dei CC. SS. aveva segnalato come "aggressivo avverso altro conduttore" (il n. 142) nonché caratterizzato da "parole irriguardose" sia nei confronti di quest'ultimo sia nei confronti del Delegato ACI SPORT Mazzanti Alessandro, che era intervenuto per far desistere detto pilota dal suo comportamento.

Aderendo all'avviso espresso in tale segnalazione la Procura Federale, ai sensi degli artt. 8.4 e 8.5, 90 e 227.4 RNS ha chiesto:

- a) che al conduttore n. 183 vengano applicate le sanzioni della sospensione delle licenze per giorni sessanta e dell'ammenda di euro 1.500;
- b) che al relativo concorrente venga applicata la sanzione di euro 500.

Nell'odierna udienza la Procura ha confermato le sue richieste.

I deferiti hanno confermato le considerazioni scritte già formulate in una lunga memoria da essi presentata facendo presente che il comportamento del conduttore è avvenuto per reazione a comportamenti scorretti del pilota n. 142 nel corso della gara.

Diritto

Il Tribunale Federale:

Considerato:

- che il Delegato Tecnico nel suo rapporto n. 22 del 5 marzo 2017, ore 15, 40, aveva dichiarato che il pilota n. 183 aveva "colpito con una manata" il casco del pilota n. 142 e "si rivolgeva verso l'altro con parole poco rispettose, ignorando totalmente la mia presenza";

- che sulla base di tale rapporto i Commissari Sportivi alle ore 16,05 dello stesso giorno avevano escluso dalla manifestazione il pilota n. 183 per "comportamento antisportivo" sia verso il pilota n. 142 sia verso il Delegato Tecnico; ciò in assenza di detto Delegato, che quindi non può aver potuto aggiunto oralmente alcunché al suo rapporto scritto;

- che con relazione riservata del 7 marzo la Presidentessa del Collegio dei CC. SS. precisava che la segnalazione alla Procura era stata fatta perché il conduttore n. 183 si era reso responsabile sia di "comportamento aggressivo" e di "parole irriguardose" nei confronti del pilota n. 142 sia di "parole irriguardose" nei confronti del Delegato Tecnico: ciò peraltro sulla sola base del rapporto n. 22, che in realtà non conteneva alcun accenno a quest'ultimo riguardo;

- che con la citata relazione riservata si precisava che la decisione dei CC.SS. era stata adottata "anche perché il conduttore n. 183 non ha proferito alcuna parola di scusa per l'accaduto e per la mancanza di rispetto e considerazione nei confronti del Delegato Tecnico": con il che si faceva implicitamente comprendere che se gli attuali deferiti si fossero scusati dinanzi i CC. SS. la questione delle "parole irriguardose" avrebbe potuto chiudersi;

- che con successiva nota del 22 marzo il Delegato Tecnico ha riferito alla Procura Federale che il pilota n. 183 nell'episodio in esame gli aveva detto "tu fatti i cazzi tuoi e non rompermi i coglioni"; ed ha concluso la nota dicendo: "A tal proposito ho provveduto a fare segnalazione ai CC.SS con rapporto 22" (che peraltro non

conteneva alcun accenno a tale affermazione del pilota n. 183, che pure avrebbe costituito la scorrettezza maggiore nei confronti del Delegato stesso e quindi la prima segnalazione da fare nel rapporto 22).

Ritenuto:

- che per quanto riguarda *“la manata”* sul casco del pilota n. 142 l'episodio vada inquadrato nell'ambito dei comportamenti camerateschi che normalmente si instaurano tra i componenti di uno stesso team, che fanno sì che comportamenti apparentemente antisportivi non siano in realtà espressione di una *“condotta intenzionalmente diretta a ledere l'integrità fisica e morale di altri soggetti”* come previsto dall'art. 8.4 RNS;

- che pertanto non sussista la violazione del principio di non violenza sancito dell'art. 8.4 RNS, ferma restando la responsabilità per violazione dell'art. 8.5, nel caso di superamento dei limiti derivanti dal citato cameratismo;

- che è da ritenere che tali limiti siano stati effettivamente superati, dato che gli attuali deferiti non hanno impugnato la decisione dei CC. SS.;

- che per quanto riguarda il comportamento del conduttore 183 nei confronti del Delegato Tecnico va tenuto presente:

a) che il rapporto di un Commissario, sulla cui esclusiva base gli attuali deferiti si sono difesi e i Commissari Sportivi hanno adottato la loro decisione, non può essere modificato sostanzialmente ora per allora; il che non consente al Collegio di tener conto dell'aggiunta operata dal Delegato Tecnico con la nota del 21 marzo;

b) che se l'aggiunta in questione fosse venuta alla luce tempestivamente gli attuali deferiti avrebbero avuto la possibilità di difendersi ed eventualmente di scusarsi;

c) che sussiste un'evidente contraddizione tra l'aggiunta irrispettosa contenuta nella nota del 21 marzo e la dichiarazione del Delegato Tecnico che nel rapporto 22 parla di *“parole poco rispettose”* con esclusivo riferimento al comportamento del pilota n. 183 nei confronti del pilota n. 142, e si duole esclusivamente che il pilota n. 183 abbia agito *“ignorando totalmente la mia presenza”*: considerazione che quindi può essere intesa solo nel senso che si imputa al detto pilota di aver continuato nel suo comportamento ingiurioso verso il pilota n. 142 malgrado le esortazioni del Delegato Tecnico;

c)- che pertanto non è certo che il conduttore abbia effettivamente rivolto al Delegato Tecnico l'espressione suindicata, dato che:

c1) tutti gli atti sia del Collegio dei CC. SS. sia dello stesso Delegato Tecnico fanno espresso riferimento al rapporto n. 22, in cui però l'interessato segnalava soltanto che il conduttore n. 183 aveva ignorato totalmente la sua presenza, senza fare alcuna allusione alla ben più grave circostanza che il conduttore gli avesse rivolto espressioni irrispettose;

c2) il conduttore non ha confermato di essersi espresso nel modo suindicato;

c3) un testimone presente ha dichiarato di non avere udito alcun tipo di espressioni irrispettose rivolte al Delegato Tecnico e che il pilota n. 183 mentre veniva allontanato continuava ad inveire all'indirizzo dell'altro pilota;

- che, pertanto, il generico comportamento antisportivo sanzionato dai CC.SS debba ritenersi limitato alla circostanza che il conduttore n. 183 ha ignorato l'esortazione alla correttezza datagli dal Delegato Tecnico;

Tenuto conto:

- che il conduttore n. 183 è incensurato;

- che, stante la sanzione di esclusione dalla gara già subita dal conduttore n. 183, è sufficiente applicare ai deferiti la sanzione dell'ammonizione con diffida;

PQM

Il collegio, visti gli artt. 8, punti 4 e 5, 90 e 227.4 RSN applica ai deferiti Bernardi Ferruccio e Bernardi Alberto la sanzione dell'ammonizione, diffidandoli per il futuro a non ricadere nello stesso comportamento antisportivo.

Così deciso in Roma il 27 giugno 2017.

Il presidente ed estensore

